

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 253 del 15.04.2019.

OGGETTO: Costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata secondo quanto disposto dall'art. 17 del D. L.vo n. 175/2016.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici (15) del mese di aprile (04) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario Regionale, avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l'assistenza della sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Premesso che:

- il Consorzio di Bonifica Centro è già proprietario e gestore di un impianto di depurazione, sito in località Salvaiezzi di Chieti e denominato “depuratore San Martino”, attraverso cui provvede al trattamento dei reflui provenienti dal sistema fognario della città di Chieti;
- lo stesso è adibito anche al trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi così come da Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. DPC 026/31 del 04.02.2019;
- all'interno della suddetta proprietà consortile è collocato un ulteriore impianto di depurazione, di cui la Depuracque S.r.l. risulta essere titolare, adibito al trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, le cui acque di scarico conferiscono direttamente nel “depuratore San Martino” attraverso una specifica condotta, per essere ulteriormente trattate prima dello scarico finale nel corpo idrico ricettore;
- il Consorzio di Bonifica Centro, in data 18 maggio 1998, ha stipulato con la Depuracque S.r.l. una convenzione, più volte prorogata ed ancora in essere, regolante i rapporti tecnico-economici tra i quali la previsione di un canone di locazione mensile per il suolo consortile, oltre alla corresponsione di ulteriori somme legate allo scarico conferito;
- nell'atto ripassato tra le parti, precisamente all'art. 11, è previsto un *diritto di opzione* sull'acquisto delle strutture e degli impianti in proprietà della Depuracque S.r.l. in

favore del Consorzio di Bonifica Centro;

- nell'ottobre 2016 l'impianto di depurazione del Consorzio di Bonifica Centro è stato sottoposto a sequestro giudiziario per reati tra gli altri di *traffico illecito di rifiuti* e di *disastro ambientale*;
- l'ente consortile si è costituito parte civile nel procedimento penale n. 707/2016 RG GIP – 824/2015 RGNR, al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni sia in termini di immagini che in termini patrimoniali, derivanti dagli illeciti suindicati commessi dagli imputati, tra cui vi è anche la Depuracque S.r.l.;
- con comunicazione del 29 agosto 2018, la Depuracque S.r.l. ha manifestato la propria volontà di procedere alla dismissione con cessione a terzi del proprio *ramo d'azienda*;
- con Delibera Commissariale n. 314 del 17.09.2018 il Consorzio di Bonifica Centro ha proceduto ad uno studio di fattibilità per l'acquisto del *ramo d'azienda* della Depuracque S.r.l., stante il suo *diritto di opzione*;
- il suddetto provvedimento è stato inviato per opportuna conoscenza, oltre che ai competenti organi regionali, all'Amministratore Giudiziario, al Procuratore della Corte dei Conti Regionale, al Procuratore Antimafia di L'Aquila, all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- nessuna delle autorità in indirizzo ha esplicitato riserve in merito alla decisione di acquisire il *ramo d'azienda* della Depuracque S.r.l.;
- all'uopo, con delibera n. 443 del 13.11.2018, è stato nominato il dott. Angelo Marrone, con Studio in Chieti Scalo, quale consulente per la verifica sulla sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione;
- dallo studio di fattibilità eseguito, è emerso, che l'operazione è economicamente vantaggiosa ed irripetibile per il Consorzio di Bonifica Centro;
- in data 13.02.2019, pertanto, si è proceduto alla stipula di un accordo preliminare tra il Consorzio di Bonifica Centro e la Depuracque S.r.l., a seguito del quale è stata avviata la cessione del *ramo d'azienda*;
- il *ramo d'azienda* organizza e gestisce un *servizio di interesse generale* ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del decreto legislativo 152 del 2006 finalizzata all'esercizio di una *attività a rilevanza economica*;
- per quanto appena esposto per l'acquisizione del *ramo d'azienda* è necessario procedere alla costituzione di una Società che possa organizzare e gestire un *servizio d'interesse generale* attraverso un *contratto di partenariato* di cui all'art. 180 del

decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- detta operazione, da una parte genera un vantaggio economico-patrimoniale al Consorzio di Bonifica Centro e dall'altra, dando maggiore spazio ad un soggetto giuridico pubblico, rende l'attività di trattamento dei reflui e dei rifiuti, già svolta dall'Ente consortile, più trasparente e sicura per l'ambiente;
- in tal modo, il Consorzio di Bonifica Centro potrà controllare direttamente l'impianto evitando il ripetersi delle spiacevoli vicende che l'hanno visto coinvolto nell'anno 2016 per effetto delle commistioni generatesi da una gestione non univoca;

Visto il D. L.vo n. 175 del 2016, come integrato dal D. L.vo n. 100 del 2017, "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica".

Attesa la finalità che si intende perseguire, ovvero l'organizzazione e la gestione di un "servizio d'interesse generale" ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 175 del 2016, si ritiene che la forma giuridica della Società mista pubblico-privata sia quella necessaria per l'acquisendo *ramo d'azienda*.

Evidenziato che la creazione di tale Società si configura quale servizio pubblico a tendenziale rilevanza economica.

Esaminato l'art. 17 del D. Lvo n. 175 del 2016 che individua quali caratteristiche generali delle Società a partecipazione mista pubblico-privata:

- la realizzazione, organizzazione e gestione di un *servizio d'interesse generale*;
- la selezione *del socio privato mediante procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione del servizio che costituirà oggetto esclusivo dell'attività della Società mista*;
- la quota di partecipazione del soggetto privato non inferiore al 30% e non superiore al 49%;
- la durata della partecipazione privata non superiore alla durata dell'appalto o della concessione;
- la scelta selettiva del socio privato del costituendo soggetto societario attraverso un'apposita procedura ad evidenza pubblica "a doppio oggetto", nel rispetto delle specifiche indicazioni provenienti dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario e nel rispetto, in particolare, dei fondamentali principi di trasparenza e di parità di trattamento;

A tale scopo, la procedura in questione:

- a) si presenta conforme alle disposizioni normative vigenti che fanno espresso riferimento alla cessione delle partecipazioni a terzi nel “rispetto delle procedure ad evidenza pubblica”, tenendo conto che tale principio implica il rispetto dei principi di legalità, imparzialità e tutela del terzo;
- b) si connota quale fase indefettibile dell’intera operazione in questione, volta all’individuazione del socio privato del soggetto societario partecipato secondo meccanismi concorrenziali (deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sez. Regionale delle Marche) e si presenta conforme al disposto dell’art. 5, comma 9 d.lgs. 50/2016, nella parte in cui testualmente prevede che “*nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o per l’organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure ad evidenza pubblica*”.

Evidenziato, altresì, che:

- in merito al modello gestionale da scegliersi, l’opzione giuridico-organizzativa per la gestione del *ramo d’azienda* attraverso la creazione di una Società mista nella quale il socio privato sia un operatore economico specializzato nel Settore, è l’unica possibile per il Consorzio di Bonifica Centro, in quanto quest’ultimo ha nella sua finalità prevalente l’esercizio di una *attività priva di rilevanza economica* e non quello di una *attività a rilevanza economica*;
- l’acquisizione del *ramo d’azienda* e, quindi, la creazione della Società che ne andrebbe ad organizzare e gestire l’attività, risulta improcrastinabile ed un’irripetibile opportunità per ottenere un risarcimento dei danni da parte della Depuracque S.r.l.;
- è stato soddisfatto, sulla base delle considerazioni normative, giuridiche e delle valutazioni economico finanziarie anzidette, l’onere di motivazione per l’acquisto della costituzione della Società da parte del Consorzio di Bonifica Centro, previste dall’art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016 e ss.mm.ii;
- si ritiene opportuno affidare al dott. Angelo Marrone anche gli adempimenti necessari alla costituzione della Società che, avendo già provveduto alla realizzazione dello studio di fattibilità, dispone di tutte le informazioni necessarie a stabilire il modello societario più adatto per la gestione ramo d’azienda della Società Depuracque S.r.l..

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 11.04.2019;

Sentita la Consulta nella riunione tenutasi in data 11.04.2019;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 389 del 25.10.2018 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di costituire una Società a partecipazione mista pubblico-privata secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 175 del 2016;
- 3) di affidare gli adempimenti necessari alla costituzione della Società mista a partecipazione pubblico-privata al dott. Angelo Marrone;
- 4) di avviare le procedure ad evidenza pubblica che hanno ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato, l'affidamento del contratto di appalto o di concessione, oggetto esclusivo dell'attività mista;
- 5) di nominare quale Responsabile del Procedimento previsto a norma del comma 9 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 2016 il Direttore Generale Dott. Stefano Tenaglia e la Sig.ra Maria Giovanna Baldacci quale supporto al RUP per le attività tecnico-amministrative;
- 6) di appoggiarsi ad una Centrale Unica di Committenza nelle more dell'acquisto della piattaforma telematica da parte del Consorzio di Bonifica Centro;
- 7) di impegnare la spesa di cui alla presente delibera da imputare al Cap. 45 denominato "Gestioni spese da gestioni speciali" del Bilancio di Previsione consortile 2019 per l'importo presumibile di euro 5.000,00 per l'espletamento delle procedure di gara e per gli adempimenti formali necessari alla costituzione Società mista a partecipazione pubblico-privata affidati al Dott. Angelo Marrone;
- 8) di inviare il presente provvedimento per l'opportuna e doverosa conoscenza a:
 - l'Amministratore Giudiziario, dr. Andrea Colantonio,
 - il Procuratore della Corte dei Conti Regionale,
 - il Procuratore Antimafia di L'Aquila,

- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 bis della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 175 del 2016,
- 9) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13.45 del giorno 15.04.2019 alle ore 16.00 del giorno 16.04.2019

Chieti, lì 16.04.2019

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)